

APPUNTO SU MODIFICHE AL TESTO DI RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA APPROVATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il testo approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 11 novembre rappresenta un apprezzabile "riscrittura" della disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali alla luce delle critiche formulate al D.Lgs. 159/11.

E' sicuramente condivisibile lo spirito con cui si è ampliata la platea dei destinatari con l'espressa previsione di coloro che sono indiziati di delitti contro la pubblica amministrazione, anche se ciò potrebbe autorizzare interpretazioni dirette a limitare l'applicabilità delle misure ad indiziati di altri reati (ad esempio di evasione fiscale) che vivono con il provento di traffici delittuosi. In sostanza il testo si limita a riconoscere il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui rientrano nella categorie a pericolosità comune i reati da "colletti bianchi" e l'aggiunta è superflua, se non foriera di future criticità nel senso specificato.

Un altro profilo attiene allo sforzo fatto dal legislatore di promuovere un maggiore coordinamento tra i soggetti legittimati a proporre l'applicazione della misura di prevenzione poiché bisogna evitare iniziative separate che possono portare dinanzi al Tribunale sezioni misure di prevenzione accertamenti non completi sulla personalità o sul patrimonio di soggetti oggetto di attenzione investigativa per fatti anche diversi da parte di più organi inquirenti. Nell'esperienza milanese è mancato fino ad ora il coordinamento anche e soprattutto nella fase successiva all'accoglimento della proposta di sequestro, quanto mai importante ove si consideri che in udienza il PM rappresenta l'organo proponente, assistendo all'esame delle parti, dei consulenti, di eventuali testi dedotti. Il problema si sarebbe risolto in radice con l'eliminazione del potere di proposta da parte del questore e del direttore della DIA, ma si è consapevoli delle forti "resistenze" a tale iniziativa.

Pare comunque inutile la modifica contenuta nel comma 3 bis dell'art 17 che prevede a carico del Questore e del Direttore della DIA l'obbligo di comunicazione per iscritto al Procuratore della Repubblica competente per territorio almeno 10 giorni prima della presentazione, pena la inammissibilità della proposta stessa e la trasmissione, ove non si ritengano sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, di provvedimento motivato. Si considera che già l'art. 81 TU Antimafia prevede la immediata comunicazione da parte del Questore e del direttore della DIA alla Procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura di prevenzione personale e patrimoniale, così come l'art. 69 comma 3 prevede parallelamente che i procuratori della Repubblica, nel presentare al Tribunale le proposte, devono trasmetterne copia alla Questura nella cui circoscrizione ha sede il Tribunale stesso.

Il termine dei 10 giorni e la prevista inammissibilità ove il termine non venga rispettato, oltre ad essere irrazionale, potrebbe impedire l'aggressione dei patrimoni della criminalità, impedendo, di fatto, il sequestro anticipato o di urgenza previsto dall'art. 22 codice antimafia che ha come presupposto una situazione di effettivo, immediato pericolo di dispersione, alienazione o sottrazione di beni.

Sarebbe stato opportuno prevedere che la proposta del Questore o del direttore della DIA debba essere trasmessa al tribunale dal procuratore distrettuale con un proprio parere con cui si segnala la eventuale pendenza di altri procedimenti e, soprattutto, che il tribunale possa indirizzare le

interlocutorie sia all'organo proponente, sia al PM che è così chiamato ad interloquire non solo in udienza.

E' certamente positiva la prevista creazione di sezioni specializzate in sede distrettuale con componenti dotati di competenze ed esperienze diverse (anche in materia civile , societarie e fallimentare) che siano in grado di meglio valutare i presupposti della proposta e le allegazioni difensive.

Non pare allo stato utile la prospettata modifica del comma 1 dell'art. 27 (introdotta dall'art. 6 del testo approvato) che prevede l'impugnabilità del decreto di applicazione del sequestro avanti alla Corte d'Appello. Innanzitutto si potrebbero creare problemi di incompatibilità nella sedi di Corti d'Appello con un numero esiguo di consiglieri o di sezioni penali, ma soprattutto la previsione di un termine esiguo - di 10 giorni – non tiene conto della complessità delle misure patrimoniali. Per quel che è la nostra esperienza ben difficilmente il proposto sarà in grado di approntare una difesa efficace e, soprattutto, adeguatamente documentata.

Sul tema della trasparenza nel conferimento degli incarichi agli amministratori giudiziari appare evidente l'incidenza di recenti vicende giudiziarie perché è del tutto irrazionale la previsione del limite dei tre incarichi aziendali. Il legislatore può e deve fare scelte in direzione della trasparenza, ma senza mostrare pregiudizio nei confronti della categoria degli amministratori giudiziari che, se all'altezza del compito, sono di grande ausilio. Si deve tener conto che la funzione dell'amministratore giudiziario evolve verso livelli di complessità sempre maggiori (in alcune procedure il valore dei beni amministrati è nell'ordine delle decine di milioni di euro) e ciò comporta un corredo di competenze ed un supporto organizzativo che presuppongono un significativo investimento in formazione professionale.

Infine, con riferimento alla destinazione dei beni confiscati desta perplessità la possibilità per l'Agenzia di assegnare a titolo gratuito beni "ove risulti evidente la loro destinazione sociale" direttamente agli enti o alle associazioni indicati nell'art. 48 comma 3 lett. C). Non si comprende perché dette associazioni debbano essere "privilegiate" rispetto agli enti territoriali, né è chiaro se i costi di adattamento e manutenzione dei cespiti così assegnati debbano essere in carico all'associazione o allo Stato.

Nell'esperienza milanese si è avuto modo di constatare che la mancata assegnazione dei beni immobili confiscati, soprattutto quelli allocati in piccoli comuni, è correlata alla impossibilità degli enti territoriali di farsi carico dei costi per il recupero dei beni. Un altro elemento di criticità è rappresentato dal tempo che intercorre tra la confisca definitiva e quello dell'assegnazione. Nelle nostre procedure il tempo minimo è di oltre due anni è ciò pregiudica la conservazione del bene. A titolo esemplificativo si può citare il caso di un complesso immobiliare di notevole valore denominato la Masseria - confiscato in via definitiva il 13.10.2014 che, nelle more dell'assegnazione richiesta dal comune di Cisliano già a far tempo dal dicembre 2014, è stata oggetto di ripetuti e gravi atti vandalici con danni alle strutture stimati in almeno 500.000 euro. Recentemente il complesso è stato concesso in comodato al comune di Cisliano in attesa dell'assegnazione definitiva.

Si è a conoscenza che il testo base delle modifiche al TU Antimafia, che prevedeva l'istituzione di un apposito fondo di sostegno agli enti assegnatari, è stato bocciato dalla Commissione bilancio. Si valuti la possibilità di prevedere la vendita degli immobili confiscati a soggetti a pericolosità comune, in relazione ai quali la destinazione a fini sociali non ha quel valore simbolico, né

presenta le controindicazioni alla vendita che connotano i beni confiscati alla criminalità organizzata. Nell'esperienza milanese, in relazione a recenti confische definitive nei confronti degli evasori fiscali, sono stati acquisiti immobili di grande pregio, siti nel centro cittadino e in note località turistiche. In ragione della loro allocazione è difficile prevederne una "riconversione" a fini sociali e forse sarebbe più utile per consentire la piena realizzazione di quelle finalità sociali che connotano lo spirito della disciplina dei beni confiscati alle mafie utilizzare i ricavi della vendita di immobili di grande valore economico per istituire ed implementare un fondo di sostegno agli enti territoriali assegnatari.

II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO


Dott. ssa Ida BOCCASSINI

II SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA


Dott. ssa Alessandra DOLCI